



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA FLOTTA AUTOBUS, AUTOCARRI E AUTOVETTURE DI ASF AUTOLINEE S.R.L.

Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA) e Corpi Veicoli Terrestri (CVT) con estensioni

CIG 89216022E0

CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA

Le presenti specifiche tecniche hanno per oggetto i servizi assicurativi del parco mezzi circolante di ASF Autolinee, di seguito “ASF” (i.e. autobus, furgoni, autovetture e mezzi di soccorso), secondo le quantità e le tipologie come meglio dettagliate nell’Allegato H - Flotta ASF, a cui si rimanda.

Le condizioni contenute nel presente Capitolato si intendono in ogni caso vincolanti rispetto alle condizioni che saranno contenute nei fascicoli informativi delle singole polizze.

1. DEFINIZIONI

- **Contraente:** ASF Autolinee S.r.l., con sede in Via Asiago 16/18 - 22100 Como, Partita IVA e C.F. n. 02660190139.
- **Assicurato:** La contraente, i relativi dipendenti e/o affidatari e/o conducenti, le società di leasing e/o di noleggio assumono la qualifica dell’assicurato.
- **Veicoli assicurabili:** possono essere assicurati tutti i veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi della legge di proprietà, leasing finanziario e/o noleggio in uso della società contraente nell’ambito delle attività professionali e per uso extraprofessionale.

Si rende noto che, anche per esigenze di servizio, i veicoli assicurati potranno essere modificati rispetto a come forniti dalle case costruttrici sia nella meccanica sia nella carrozzeria, senza che ciò possa costituire aggravamento di rischio o rischio diverso.

L’assicurazione sarà prestata per i veicoli esistenti alla decorrenza della polizza.



Tel. 031 247.111
Fax 031 340.900



www.asfautolinee.it
info@asfautolinee.it
segreteria@pec.asfautolinee.it



Via Asiago 16/18
22100 Como



P. Iva e CF 02660190139
CCIAA Como R.E.A. n. 272121
Capitale Sociale €7.460.785,00

Per i veicoli che saranno in seguito inclusi nella flotta, il premio sarà determinato in base alle condizioni tariffarie e normative adottate nel presente capitolato.

- **Attività professionali:** per attività professionali si intende quanto risultante dagli statuti, dalle iscrizioni alla C.C.I.A.A. e dalle eventuali istanze inoltrate alle stesse per nuove attività non ancora registrate.

Sono compresi i vari servizi e le attività annesse, connesse, accessorie, complementari, strumentali, collaterali, integrate, di implementazione ed il tutto svolto con le modalità che la tecnica inerente alle attività insegna o consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare.

- **Forma:** L'assicurazione ha per base un libro matricola (elenco f.to .xls) nel quale sono iscritti i veicoli da coprire da polizza assicurativa. L'elenco viene aggiornato ogni volta che viene sostituito, aggiunto o eliminato un veicolo (autobus, autocarro o autovettura).

Le esclusioni dei veicoli dalla copertura assicurativa, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi documenti assicurativi (certificato, carta verde) se rilasciati in originale.

Per le inclusioni e/o le esclusioni dalla copertura assicurativa, la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal tabulato cartaceo e/o dal supporto magnetico trasmesso dalla Contraente.

Il premio contrattualmente previsto per ciascun veicolo s'intende riferito ad un'annualità, pertanto, per le inclusioni ed esclusioni di veicoli avvenute in corso di contratto il relativo premio è conteggiato in ragione d'ogni giornata di garanzia per 1/365 del premio unitario di ciascun veicolo. La regolazione del premio a debito e/o a credito per il Contraente deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dalla data di scadenza.

- **Estensione territoriale:** L'assicurazione vale per il territorio degli Stati della Comunità Economica Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, della Svizzera e per tutti gli stati che fanno parte del sistema della carta verde le cui sigle internazionali non siano in esse barrate. La garanzia è valida secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali riguardanti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

- **Sinistri:** La Compagnia può impegnarsi a mettere a punto con gli assicurati un efficiente servizio di gestione e liquidazione dei sinistri che comunque preveda un referente / indirizzo e-mail dedicato per la denuncia dei sinistri e una struttura centralizzata (intesa come unico Centro Liquidativo, liquidatore, perito) dedicata a gestire le partite di danno comportanti prestazioni liquidative a favore degli assicurati (come ad esempio C.v.t. in genere, C.a.r.d. gestionali totali e/o concorsuali, firma singolo o doppia, con danni a cose dell'assicurato).

In tale ipotesi, alla scadenza di ogni trimestre e fino alla scadenza contrattuale, la Compagnia si impegna a fornire, a mezzo supporto informatico (file formato Excel con estensione "xls"), al Contraente i dati riguardanti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata sia disaggregata, compresa l'indicazione per ogni



Tel. 031 247.111
Fax 031 340.900



www.asfautolinee.it
info@asfautolinee.it
segreteria@pec.asfautolinee.it



Via Asiago 16/18
22100 Como



P. Iva e CF 02660190139
CCIAA Como R.E.A. n. 272121
Capitale Sociale €7.460.785,00

partita di danno / sinistro almeno dei seguenti dati: Numero sinistro - Data sinistro - Targa veicolo assicurato - Garanzia interessata - Tipologia sinistro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: card debitore, card gestionario, Rca passivo, Rca attivo, C.t.t. debitore, C.t.t. gestionario, incendio, kasko, furto) - Stato (aperto, chiuso, senza seguito) del sinistro e della partita di danno – Danneggiato – Compagnia di controparte - Importo / forfait liquidato e/o riservato (lordo eventuale recupero tecnico) suddiviso tra danno a persona (Bodily Injury) e danno a cose (Property Damage) - Recupero tecnico definito e/o riservato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: forfait, franchigia, rivalse).

- **Rendiconto libro matricola:** La società si impegna a fornire un file in formato Excel (estensione .xls) alla contraente contenente il riepilogo aggiornato dei veicoli assicurati con almeno le seguenti indicazioni: targa, caratteristiche tecniche del veicolo, valore, data di inclusione, data di esclusione e/o termine dell'assicurazione, numero giorni di assicurazione, garanzie assicurate, premio annuale per ogni garanzia, premio di competenza in relazione ai giorni assicurati per ogni garanzia.
- **Foro competente:** Foro competente è esclusivamente quello dove ha sede il Contraente, ovvero quello di Como. Il Contratto deve essere interpretato secondo le norme della legge italiana.
- **Forma delle comunicazioni:** Tutte le comunicazioni alle quali l'assicurato, il contraente o gli aventi sono tenuti, devono essere fatte in forma scritta all'agenzia cui è assegnato il contratto o alla direzione dell'impresa.
- **Buona fede:** L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno quest'assicurazione.
Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
- **Dolo e colpa grave:** L'Assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato nonché per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge.
- **Imposte:** Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
- **Trattamento dei dati:** Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
- **Durata del contratto:** L'assicurazione ha durata dalle **ore 24 del 31 dicembre 2021** e scadenza alle **ore 24.00 del 31 dicembre 2023** senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i suoi effetti fino alle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla scadenza (valido anche per eventuali



Tel. 031 247.111
Fax 031 340.900



www.asfautolinee.it
info@asfautolinee.it
segreteria@pec.asfautolinee.it



Via Asiago 16/18
22100 Como



P. Iva e CF 02660190139
CCIAA Como R.E.A. n. 272121
Capitale Sociale €7.460.785,00

rinnovi). **Tale ulteriore copertura di 30 giorni cessa comunque nel momento in cui venga stipulato e perfezionato un nuovo contratto con altra compagnia.**

Sarà facoltà di ASF Autolinee S.r.l. richiedere la prosecuzione del servizio per l'intero programma (tutte le polizze emesse a seguito dell'aggiudicazione della gara di cui in premessa), per un ulteriore periodo, dalle ore 24 del 31 dicembre 2023 alle ore 24 del 31 dicembre 2024, tale facoltà dovrà essere esercitata entro e non oltre i 30 giorni antecedenti la scadenza del 31 dicembre 2023.

È comunque nella facoltà delle Parti di disdettare l'intero programma (tutte le polizze emesse a seguito dell'aggiudicazione della gara di cui in premessa) al 31 dicembre di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata, spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima di ogni scadenza annuale del 31 dicembre.

– **Decorrenza dell'assicurazione, pagamento dei premi e copertura assicurativa:**

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del 31 dicembre 2021 anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dalla Contraente entro i 15 (quindici) giorni successivi.

Le rate di premio relative agli eventuali rinnovi devono essere pagate entro 30 (trenta) giorni successivi dalle relative decorrenze.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'ufficio preposto per i pagamenti della Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società, a mezzo raccomandata o telefax o e-mail.

La società si impegna in ogni caso a consegnare i documenti necessari e/o **ad effettuare le opportune registrazioni / comunicazioni presso le sedi competenti al fine di garantire la copertura assicurativa e la regolarità amministrativa per la circolazione di un veicolo entro la decorrenza e/o le scadenze delle rate annuali**, ferma la possibilità della società di agire in rivalsa in caso di sospensione.

Con riferimento e ai sensi dell'art. 7, comma 10 del Regolamento IVASS n. 8/2015, la Contraente ha facoltà di chiedere la trasmissione dei certificati di assicurazione in formato elettronico e in tal senso la compagnia di Assicurazione s'impegna all'emissione dei documenti assicurativi nel formato che sarà richiesto dalla contraente (invio tramite mail con allegato la scansione a colori in alta definizione in formato pdf oppure link con collegamento ipertestuale e/o tramite invio documentazione cartacea) in anticipo rispetto alla decorrenza della polizza secondo le tempistiche indicate dalla stessa Contraente (indicativamente 10 gg lavorativi).

– **Coassicurazione:** Nel caso in cui la Società aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiari di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il contraente accetta a condizione che la



Tel. 031 247.111
Fax 031 340.900



www.asfautolinee.it
info@asfautolinee.it
segreteria@pec.asfautolinee.it



Via Asiago 16/18
22100 Como



P. Iva e CF 02660190139
CCIAA Como R.E.A. n. 272121
Capitale Sociale €7.460.785,00

società aggiudicataria deroghi all'art 1911 cc rispondendo in solido nei confronti dell'assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto.

Rinvio alle norme di legge: Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

– **Garanzie Assicurate**

Polizza	Tipologia Veicolo	Franchigia	Massimale
RCA (forma franchigia fissa ed assoluta) Indipendentemente dall'uso e dalle caratteristiche tecniche	Bus in genere (settore III)	Secondo offerta	Secondo offerta
	Altri veicoli		Secondo offerta
CVT (Incendio)	Bus in genere	Secondo offerta	Valore del veicolo
	Altri veicoli	€1.000,00	Valore del veicolo
CVT (Furto)	Bus in genere (settore III)	Secondo offerta	Valore del veicolo
	Altri veicoli	€1.000,00	Valore del veicolo
CVT (Eventi atmosferici)	Bus in genere (settore III)	€ 2.000,00	Valore del veicolo
	Altri veicoli	€ 200,00	Valore del veicolo
CVT (Atti vandalici ed eventi sociopolitici)	Bus in genere (settore III)	€ 2.000,00	Valore del veicolo
	Altri veicoli	€ 200,00	Valore del veicolo
CVT (Cristalli)	Bus in genere (settore III)	Autobus € 200,00	2.000,00 €
	Altri veicoli	Altri veicoli € 0	2.000,00 €
Assistenza (Ass)	Autoveature	Come da condizioni Società	Secondo offerta

Si precisa inoltre che non sono previsti aumenti di premio e/o applicazioni di Malus e/o Pejus e/o similari in presenza di sinistri.

- **Sistemi di videosorveglianza e antincendio:** parte dei veicoli della flotta della Committente sono caratterizzati dalla presenza a bordo di sistemi per la videosorveglianza (interna e fronte-strada) e di sistemi per il rilevamento/spegnimento degli incendi, come indicato nell'Allegato H - Flotta ASF. In caso di presenza di dispositivi di videosorveglianza fronte-strada (ad es. Roadscan) e/o di sistemi di videosorveglianza interna con caratteristiche tali da consentire la ricostruzione di eventuali sinistri esterni e/o interni al veicolo sarà applicato, a partire dalla data di installazione, uno sconto del 10% sul premio della componente di RCA per ciascun veicolo attrezzato con i suddetti sistemi (vedi Disciplinare di gara).

Per i veicoli dotati di un sistema antincendio che, tramite opportuni sensori applicati all'interno del vano motore e nel vano del preriscaldatore (se presente), avvisa il conducente dell'aumento di temperatura dei vani, ed attiva un impianto automatico di spegnimento dell'incendio (senza nessuna forma di intervento da parte del conducente stesso) sarà applicato, a partire dalla data di



Tel. 031 247.111
Fax 031 340.900



www.asfautolinee.it
info@asfautolinee.it
segreteria@pec.asfautolinee.it



Via Asiago 16/18
22100 Como



P. Iva e CF 02660190139
CCIAA Como R.E.A. n. 272121
Capitale Sociale €7.460.785,00

installazione, uno sconto del 10% sulla parte della quota di premio indicata come valore polizza Furto e Incendio.

Si precisa che in caso di malfunzionamento dei dispositivi di cui sopra (TVCC interna e antincendio) o sua rimozione la Compagnia è comunque tenuta a gestire ed eventualmente risarcire/indennizzare eventuali sinistri, senza rivalsa alcuna nei confronti dell'assicurato e/o del conducente.

2. RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (RCA)

2.1 Condizioni

La Compagnia assicura in conformità alle norme di Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti di legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione degli autoveicoli di cui al precedente articolo.

Nella polizza RCA, la Compagnia dovrà assicurare i rischi di seguito indicati:

- **Responsabilità Civile dei trasportati:** L'assicurazione copre la responsabilità civile dei trasportati.
- **Ricorso terzi da incendio (di cui al punteggio tecnico T9):** Danni a terzi (persone, cose o animali) a seguito d'incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze liquide o gassose per tutti i veicoli per fatti non rientranti nell'assicurazione obbligatoria.
Si intendono inoltre compresi i danni materiali e diretti conseguenti a incendio, esplosione o scoppio dei veicoli prodotti alla parte muraria del locale / box / deposito adibito ad autorimessa del veicolo inclusi impianti e attrezzature di ogni tipologia con il limite massimo per sinistro fissato al valore indicato nell'Offerta Tecnica. Tale limite non potrà essere inferiore ad €500.000,00 (cinquecento/00) per sinistro.
- **Responsabilità civile carico e scarico** del contraente compresi i dipendenti e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico/scarico sul veicolo indicato in polizza e viceversa effettuate **con e/o senza mezzi e dispositivi meccanici** stabilmente installati sul veicolo stesso.
- **Gancio traino** l'assicurazione è estesa al gancio traino di rimorchio identificato con targa propria.
- **Veicoli speciali per portatori di Handicap** la garanzia vale, per i trasportati che necessitano di sedie a rotelle, anche durante le operazioni effettuate con l'aiuto di mezzi meccanici.
- **Danni a cose di terzi trasportati:** L'assicurazione vale anche per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed oggetti di comune uso personale, a valigie e bagagli in genere che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi



Tel. 031 247.111
Fax 031 340.900



www.asfautolinee.it
info@asfautolinee.it
segreteria@pec.asfautolinee.it



Via Asiago 16/18
22100 Como



P. Iva e CF 02660190139
CCIAA Como R.E.A. n. 272121
Capitale Sociale €7.460.785,00

trasportati. Relativamente agli autobus e relativi carrelli appendici / rimorchi sono inoltre compresi gli oggetti portati con sé dai terzi trasportati se previsti da specifici servizi come ad esempio biciclette, attrezzature sciistiche, etc. Sono in ogni caso esclusi denaro, preziosi, titoli, così come i danni derivanti da furto o da smarrimento. L'Assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

- **Rimorchi** L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile da circolazione derivante all'assicurato nella Sua qualità di proprietario del rimorchio (o semirimorchio) che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempli tale responsabilità. Nel caso di circolazione sul territorio italiano o sul territorio di altri stati le cui legislazioni non prevedano la responsabilità di cui al comma precedente, l'assicurazione è operante: i) quando il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, ii) quando la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.

La garanzia vale inoltre per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. La garanzia opera anche sulla base dell'assicurazione sia del rimorchio e sia della motrice (anche se di terzi) per i danni provocati a terzi nei territori dell'unione europea.

- **Carrelli appendice** la garanzia opera anche per i danni cagionati da tali carrelli appendice quando sono agganciati al veicolo ed inoltre la garanzia s'intende estesa al gancio traino per rimorchi, sono coperti i danni recati a terzi da perdita di materiale e/o oggetti contenuti nel supporto agganciato al gancio traino.
- **Danni sofferti da passeggeri** di un autobus che siano bambini di altezza inferiore ad un metro e pertanto, come da regolamento, sprovvisti di biglietto (titolo di viaggio).
- **Danni sofferti dai passeggeri** di un autobus adibito a "trasporto scolastico", anche se non seduti, purché l'autobus stesso sia omologato per il trasporto di passeggeri "in piedi".
- **Durante l'impiego di autobus** per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale nonché durante il traino di emergenza di veicoli aziendali in avaria. Tale garanzia deve intendersi estesa ai veicoli trainati.
- **Durante l'impiego di autobus** al di fuori delle linee concesse o per usi differenti rispetto a quanto indicato nella carta di circolazione, purché sempre nell'ambito del trasporto di persone.
- **Durante l'impiego di autobus** presi o dati in locazione, o affidati in comodato, anche al di fuori delle linee concesse e se condotti da persone non dipendenti dal Contraente, purché abilitate alla guida.
- **Danni derivanti da movimentazione** dei veicoli all'interno dei depositi.



Tel. 031 247.111
Fax 031 340.900



www.asfautolinee.it
info@asfautolinee.it
segreteria@pec.asfautolinee.it



Via Asiago 16/18
22100 Como



P. Iva e CF 02660190139
CCIAA Como R.E.A. n. 272121
Capitale Sociale €7.460.785,00

2.2 Massimale di garanzia RCA per sinistro cadauno veicolo (di cui al punteggio tecnico T1)

Fermo restando che per i danni a persone, cose e animali, sarà destinato un importo almeno non inferiore ai minimi di legge, previsti alla data del sinistro, il massimale posto a base delle polizze RCA oggetto del contratto è di € 32.000.000,00 (trentaduemilioni/00).

Il concorrente, nell'offerta tecnica, potrà presentare offerte migliorative secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, al quale si rimanda.

2.3 Franchigia R.C.A. e altre garanzie assicurative (di cui al punteggio tecnico T5)

La presente assicurazione è prestata con franchigia (RCA) base pari ad **€ 8.000,00 (ottomila/00) per ogni sinistro**. La franchigia è intesa come parte del rimborso, effettivamente avvenuto, del danno provocato dall'assicurato a terzi per responsabilità totale e/o parziale.

La Società aggiudicataria si impegna a gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Il concorrente, nell'offerta tecnica, potrà presentare offerte migliorative secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, al quale si rimanda.

Si specifica che per le franchigie relative alle altre garanzie assicurative richieste in quotazione (Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, furto incendio ecc.) si devono prendere come riferimento i valori indicati nella tabella sopra riportata.

Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla compagnia l'importo di risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

Alla scadenza di ogni trimestre, a far data della decorrenza della polizza, la Società richiederà alla Contraente la corresponsione delle franchigie dovute.

Il Contraente sarà quindi tenuto a corrispondere le franchigie ogni 90 (novanta) giorni.

Le richieste di rimborso delle franchigie dovranno essere effettuate tramite posta certificata.

Nelle richieste dovranno essere specificati almeno i seguenti dati:

- n. progressivo del sinistro;
- data del sinistro;
- targa del veicolo assicurato;
- targa veicolo danneggiato;
- tipologia sinistro (c.a.r.d. debitore, r.c.a. passivo ecc.);
- importo liquidato;
- data pagamento;
- valore franchigia richiesta.

La tabella riepilogativa contenente i dati sopra specificati, dovrà essere trasmessa ad ASF, sia in formato PDF sia in formato XLS.



Tel. 031 247.111
Fax 031 340.900



www.asfautolinee.it
info@asfautolinee.it
segreteria@pec.asfautolinee.it



Via Asiago 16/18
22100 Como



P. Iva e CF 02660190139
CCIAA Como R.E.A. n. 272121
Capitale Sociale €7.460.785,00

Si specifica che ASF è dotata di Officina - Carrozzeria specializzata e la gestione di qualsiasi riparazione derivante da un sinistro stradale viene gestita internamente dal proprio personale.

2.4 Rinuncia alla rivalsa (di cui al punteggio tecnico T4)

Tipo clausola: facoltativa – secondo offerta

La Compagnia potrà rinunciare al diritto di rivalsa nei riguardi della Contraente, dell'Assicurato e del conducente, in tutti i casi in cui compete compresi quelli per i quali sia applicabile la legge.

Di seguito si elencano a titolo esemplificativo ma non esaustivo alcuni casi:

- guida del veicolo (autobus, autocarro o autovettura) in stato di ebbrezza;
- guida del veicolo (autobus, autocarro o autovettura) sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- mancato rispetto dei parametri indicati nella carta di circolazione del veicolo (es. n. passeggeri trasportati in eccesso);
- mancato effettuazione collaudo annuale (revisione MCTC);
- conducente non abilitato alla guida.

La società inoltre rinuncia in ogni caso al diritto di rivalsa nei confronti delle società di leasing finanziario e/o di noleggio proprietarie dei veicoli.

2.5 Qualifica di terzi

Sono considerate terze tra loro le società del gruppo della contraente e quelle collegate, controllate e consociate così come le società di leasing finanziario e quelle di noleggio.

A titolo esemplificativo sono compresi i danni ai veicoli in uso alle società del gruppo ed assicurati nella presente polizza e i danni ai veicoli di proprietà delle società di leasing / noleggio non in uso alle società assicurate cagionati dai veicoli assicurati nella presente polizza.

I danni da circolazione, anche in aree private, causati da un veicolo a libro matricola di questa polizza ad altri veicoli assicurati con questa polizza sono compresi in garanzia.



Tel. 031 247.111
Fax 031 340.900



www.asfautolinee.it
info@asfautolinee.it
segreteria@pec.asfautolinee.it



Via Asiago 16/18
22100 Como



P. Iva e CF 02660190139
CCIAA Como R.E.A. n. 272121
Capitale Sociale €7.460.785,00

2.6 Gestione delle vertenze

La Società assume, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'Art. 1917 del Codice civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

3. CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

3.1 Liquidazione dei danni (valido per tutte le garanzie)

Premesso che i veicoli possono essere di proprietà, di locazione e di noleggio a lungo termine così come indicato nel precedente punto 1, i sinistri possono essere trattati dagli assicurati, dalle Società proprietarie dei veicoli (leasing / noleggio), da società di servizi ed in tal caso i sinistri potranno anche essere definiti, compresa la sottoscrizione delle quietanze e il relativo indennizzo, direttamente con le sopra menzionate Società.

Si conviene inoltre che la società rinuncia a richiedere la presentazione della patente di guida del conducente.

3.2 Danno totale

In caso di danno totale, qualora la garanzia sia prestata per un veicolo di valore assicurato non inferiore al valore a nuovo (intendendosi per valore a nuovo quello di listino e/o quello previsto nella relativa fattura d'acquisto) al momento della prima immatricolazione, non sarà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro un anno dalla data di prima immatricolazione.

Si considera perdita del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno è pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (a nuovo nel primo anno - commerciale nei periodi successivi).

Qualora sia riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

3.3 Danno parziale

In caso di danno parziale non sarà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio entro cinque anni dalla data di prima immatricolazione; dopo l'applicazione del degrado non potrà essere



Tel. 031 247.111
Fax 031 340.900



www.asfautolinee.it
info@asfautolinee.it
segreteria@pec.asfautolinee.it



Via Asiago 16/18
22100 Como



P. Iva e CF 02660190139
CCIAA Como R.E.A. n. 272121
Capitale Sociale €7.460.785,00

superiore al 30 per cento.

Per i sinistri che comporteranno indennizzi pari od inferiori a € 1.500,00 (millecinquecento/00) l'Assicurato potrà procedere alle necessarie riparazioni senza la preventiva perizia, in tal caso il sinistro sarà liquidato previa presentazione della relativa documentazione, fermo quanto disciplinato nella premessa.

La perizia in ogni caso dovrà essere eseguita entro cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro.

3.4 Valore

Per valore di listino s'intende il prezzo del veicolo emanato dalla casa costruttrice alla data d'immatricolazione comprensivo di messa in strada, e d'accessori anche fabbricati e montati da case differenti.

Per valore di fattura s'intende l'effettivo costo dei veicoli, comprensivo d'accessori messi in strada così come risultanti dai documenti contabili e con l'aggiunta del controvalore di beni dati in permuta, sempre se comprovato.

Sono inoltre sempre compresi gli apparecchi fono audio visivi, anche se non espressamente dichiarati e indipendentemente da quanto indicato in eventuali applicazioni o registri, e gli accessori, optionals, impianti, dispositivi ed attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato, stabilmente fissati.

3.5 Determinazione valore

A parziale deroga dell'art. 1907 del Codice civile si conviene che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata è insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse essere superato, tale regola rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto alla sopra indicata percentuale, fermo restando che, in ogni caso, il risarcimento non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

In caso di sinistro che si verifichi dopo i limiti temporali sopra indicati e che comporti la perdita totale o parziale del veicolo, il valore commerciale è così determinato:

- in base al valore indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento per le autovetture ed i furgoni;
- in base al valore di acquisto del veicolo, (deducibile dalla fattura di acquisto) ridotto della quota di ammortamento. ASF Autolinee S.r.l. ammortizza completamente gli autobus in n.15 anni, pertanto il valore sarà calcolato attraverso la seguente formula:

$$\text{Val} = \text{Pa} - \{(\text{Pa}/15) \times \text{n. anni}\}$$



Tel. 031 247.111
Fax 031 340.900



www.asfautolinee.it
info@asfautolinee.it
segreteria@pec.asfautolinee.it



Via Asiago 16/18
22100 Como



P. Iva e CF 02660190139
CCIAA Como R.E.A. n. 272121
Capitale Sociale €7.460.785,00

Dove:

Val: Valore dell'autobus al momento del danno;

Pa: Prezzo di acquisto dell'autobus;

15: n. anni in cui viene ammortizzato il mezzo;

n. anni: età del mezzo al momento del danno.

3.6 Limite valore assicurabile

I massimi valori assicurabili devono intendersi pari a:

- Autovetture (settore I) € 150.000,00 (centocinquantamila/00);
- Bus in genere (settore III) € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00);
- Altri veicoli € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

3.7 Documenti complementari in caso di furto o rapina

In caso di furto e rapina l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia ed inviare copia alla Compagnia d'Assicurazioni; in caso di presunta perdita totale deve inoltre presentare alla Compagnia d'Assicurazioni dichiarazione di perdita di possesso del veicolo ed estratto cronologico rilasciati dal PRA.

La Compagnia d'Assicurazioni rinuncia a richiedere all'Assicurato copia del provvedimento d'archiviazione del procedimento giudiziario.

3.8 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo sarà portato a termine entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione completa alla Società.

3.9 Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi delle Condizioni d'Assicurazione relative alla garanzia di Responsabilità Civile.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'Assicurato.

3.10 Incendio (di cui al punteggio tecnico T11 – punteggio economico E1)

Tipo clausola: obbligatoria



Tel. 031 247.111
Fax 031 340.900



www.asfautolinee.it
info@asfautolinee.it
segreteria@pec.asfautolinee.it



Via Asiago 16/18
22100 Como



P. Iva e CF 02660190139
CCIAA Como R.E.A. n. 272121
Capitale Sociale €7.460.785,00

La Società risarcisce i danni cagionati al veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma) qualunque sia la causa che l'ha generato, interna o esterna al veicolo, fulmine, scoppio del serbatoio, dell'impianto d'alimentazione e sono inoltre compresi i danni conseguenti a fenomeno elettrico senza sviluppo di fiamma. La copertura è estesa ai danni da incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore del veicolo, per ogni sinistro, determinato in base a quanto specificato al precedente punto 3.5, (determinazione del valore), ed i danni saranno liquidati con l'applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a quella indicata al punto 1, € 10.000,00 (diecimila/00) per gli autobus ed € 1.000,00 (mille/00) per gli altri veicoli.

Si specifica che negli ultimi 3 (tre) anni non vi sono stati sinistri da incendio sul parco veicolare della Stazione Appaltante.

3.11 Furto (di cui al punteggio tecnico T11 – di cui al punteggio economico E1)

Tipo clausola: obbligatoria

La Società risarcisce il danno della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina. Sono compresi i danni subiti dal veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati ed i danni - compresi quelli derivanti dagli atti vandalici - subiti dal veicolo stesso durante la circolazione successiva al furto e/o per asportare cose non assicurate.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore del veicolo, per ogni furto, determinato in base a quanto specificato al precedente punto 3.5 (determinazione del valore) ed i danni saranno liquidati con l'applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a quella indicata al punto 1, € 10.000,00 (diecimila o secondo offerta migliorativa) per gli autobus ed € 1.000,00 (mille) per gli altri veicoli.

3.12 Eventi naturali (di cui al punteggio economico E1 – di cui al punteggio tecnico T8)

Tipo clausola: facoltativa

La società risarcisce i danni subiti dal veicolo avvenuti in conseguenza d'eventi naturali, quali a titolo esemplificativo e non limitativo inondazioni, alluvioni, mareggiate, maremoto, terremoto, eruzione vulcanica, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore del veicolo, per ogni sinistro, determinato in base a quanto specificato al precedente punto 3.5, (determinazione del valore), ed i danni saranno liquidati con l'applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a quella indicata al punto 1, € 2.000,00 (duemila/00) per gli autobus ed € 500,00 (cinquecento/00) per gli altri veicoli.

3.13 Guasti accidentali – KASKO

Omissis.



Tel. 031 247.111
Fax 031 340.900



www.asfautolinee.it
info@asfautolinee.it
segreteria@pec.asfautolinee.it



Via Asiago 16/18
22100 Como



P. Iva e CF 02660190139
CCIAA Como R.E.A. n. 272121
Capitale Sociale €7.460.785,00

3.14 Cristalli (di cui al punteggio economico E1)

Tipo clausola: obbligatoria

La società risponde dei danni materiali e diretti in conseguenza di rottura accidentale dei cristalli in genere. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 (duemila/00) per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti ed i danni saranno liquidati con l'applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a quella indicata al punto 1, € 200,00 (duecento/00) fatto salvo che la riparazione non sia effettuata in centro convenzionato della compagnia.

3.15 Assistenza (solo per autovetture e autocarri)

Tipo clausola: obbligatoria

In base alle condizioni di cui ai fascicoli informativi, ma in ogni caso sarà garantito in caso di incendio, furto / rapina con ritrovamento, guasto o incidente da circolazione:

- il soccorso stradale secondo i normali canoni senza limite km rispetto alla sede dell'assicurato e/o all'abitazione del conducente e per un valore complessivo non inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00) per sinistro;
- l'auto in sostituzione per un massimo di 15 giorni qualora il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificata.

3.16 Atto vandalico ed eventi sociopolitici (di cui al punteggio economico E1 – di cui al punteggio tecnico T7)

Tipo clausola: facoltativa

Per atto vandalico si intende il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 del Codice penale, quali per esempio i danni provocati da sommosse, i danni provocati da cortei violenti, i danni provocati da tumulti popolari, i danni provocati da atti di terrorismo, da sabotaggio e da atti di vandalismo ecc.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore del veicolo, per ogni sinistro, determinato in base a quanto specificato al precedente punto 3.5, (determinazione del valore), ed i danni saranno liquidati con l'applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a quella indicata al punto 1, € 2.000,00 (duemila/00) per gli autobus ed € 500,00 (cinquecento/00) per gli altri veicoli.

3.17 Sinistro stradale

La società risponde dei danni fino alla concorrenza di un massimale di € 25.000 (venticinquemila/00) con una franchigia pari ad € 500,00 (cinquecento/00) per ogni sinistro. Si richiede in tal situazione il ripristino del manto stradale causato da una perdita dei liquidi funzionali dei mezzi coinvolti e/o detriti generatisi a seguito del sinistro e/o eventuali perdite di carico.



Tel. 031 247.111
Fax 031 340.900



www.asfautolinee.it
info@asfautolinee.it
segreteria@pec.asfautolinee.it



Via Asiago 16/18
22100 Como



P. Iva e CF 02660190139
CCIAA Como R.E.A. n. 272121
Capitale Sociale €7.460.785,00

3.18 Esclusioni

La Società non risponde dei danni:

- verificatisi in occasione d'atti di guerra, d'esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;
- verificatesi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, ma sono in ogni caso comprese i danni avvenuti durante la partecipazione a gare di regolarità pura indette dall'A.C.I. o dall' F.M.I e durante manifestazioni non agonistiche in genere.

3.19 Surroga

La società inoltre rinuncia nei confronti del conducente debitamente autorizzato e dei trasportati all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile.



Tel. 031 247.111
Fax 031 340.900



www.asfautolinee.it
info@asfautolinee.it
segreteria@pec.asfautolinee.it



Via Asiago 16/18
22100 Como



P. Iva e CF 02660190139
CCIAA Como R.E.A. n. 272121
Capitale Sociale €7.460.785,00